Deliberazione n. 112 /2021/PRSE/Crespadoro (VI)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 18 febbraio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario, relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000112 - 22/04/2021 - 18:00

VISTO l’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell’art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2020;

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 15/2021 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

Com’è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” introdusse in maniera innovativa nell’ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l’obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità" concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148bis del TUEL.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2033 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esisti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di

armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, (già citate nel preambolo: ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR ed alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. 40/2014), il controllo ex art. 148 *bis* D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico- finanziaria ("*irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti*", art. 148 *bis*, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse dalla suddetta, preclusive dell'"*attuazione dei programmi di spesa*" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo) per "*la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime ("*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*"), che qui segnatamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "*anche in prospettiva*" (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico -finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi del comune di Crespadoro, la Sezione aveva così deliberato: 1) REND. 2015 e BP 2018/2018: deliberazione n. 274/2019/PRSE con cui la Sezione aveva raccomandato di vigilare sugli equilibri di bilancio, di monitorare il Fondo crediti dubbia esigibilità, il contenzioso eventualmente in essere al fine di valutare l'opportunità di effettuare un accantonamento di risorse ad apposito Fondo rischi, di effettuare un controllo costante sulla spesa per il personale finalizzato ad assicurare il contenimento della stessa e di adottare infine le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti e di rispettare l'obbligo di allegare al rendiconto un prospetto attestante i pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal decreto legislativo n. 231/2002; 2) REND 2016: deliberazione n. 326/2019/PRSE che evidenziava criticità in relazione alla compilazione del questionario e al permanere della violazione dei parametri disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, raccomandando in futuro il rispetto delle disposizioni normative in materia di personale.

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Crespadoro, ed in particolare: 1) questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa; 2) relazioni dell'Organo di revisione relative ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005; 3) certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018; 4) schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Sono emerse le seguenti valutazioni, ordinate per segmento di materia.

TERMINI TRASMISSIONE DATI BDAP E APPROVAZIONE RENDICONTO

La trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini per il l'esercizio 2017, ma oltre i termini per l'esercizio 2018, in data 06/06/2019 anziché entro il 30.05.2019. I rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 sono stati entrambi approvati leggermente oltre i termini di legge (rispettivamente in data 03/05/2018 e 16/05/2019). La Sezione richiama, in proposito, le implicazioni legislative in materia di divieto di assunzione di cui all'art. 9, comma 1, *quinquies*, D. L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. con L. n. 160/2016.

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	96.798,13	93.887,60
Equilibrio di parte capitale	6.975,44	27.278,48
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	**103.773,57**	**121.166,08**

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al

netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie. Dal Parere dell'Organo di Revisione al rendiconto 2017 l'equilibrio di parte corrente risulterebbe pari ad € 112.338,13 (anziché 96.798,13) per via della componente di avanzo di amministrazione di € 15.540,00 per spese correnti non indicata negli schemi BDAP. Conseguentemente, l'equilibrio finale risulterebbe pari ad € 119.313,57. L'equilibrio di parte capitale risulta garantito dall'applicazione di avanzo di amministrazione rispettivamente per € 60.000,00 e per € 102.788,00. Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	211.070,10	282.958,35
Residui attivi	818.386,26	608.710,01
Residui passivi	893.847,85	609.970,69
FPV	16.703,13	62.405,41
Risultato di amministrazione	**118.905,38**	**219.592,26**
Totale accantonamenti	6.526,52	4.100,00
Di cui: FCDE	5.172,15	2.000,00
Totale parte vincolata	1.180,10	208.551,64
Totale parte destinata agli investimenti	1.398,73	5.618,66
Totale parte libera	**109.800,03**	**1.321,96**

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva in particolare l'aumento della quota vincolata nel corso dell'esercizio 2018, rispettivamente pari a € 1.180,10 e € 208.551,64 (in particolare i vincoli derivano da trasferimenti in conto capitale). In relazione al Fondo spese e rischi futuri, dal Parere dell'Organo di revisione per entrambi i rendiconti emerge che il risultato di amministrazione non presenta accantonamenti per fondo rischi contenzioso in quanto dalla relativa ricognizione non si ravvisano passività potenziali. Con riferimento all'esercizio 2017 l'Organo di revisione ha chiesto al Segretario Comunale una approfondita relazione in merito ai contenziosi in essere e alle possibili passività latenti e che i legali che seguono tali cause relazionino in merito alla possibilità di soccombenza. Dal Parere al rendiconto 2018 risulta che il revisore dei conti ha preso atto che il Segretario Comunale ha relazionato in merito ai contenziosi in essere e alle passività latenti in data 17.04.2019 dichiarando che non ci sono passività potenziali. La Sezione richiama il precetto di cui al D. Lgs. 118/2011, All. 4/2/, punto 5/3, lett. *h*).

La parte libera dell'avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio 2017 risulta quasi completamente utilizzata nel 2018 per spese di investimento. Infine, nell'esercizio 2018 la parte disponibile del risultato di amministrazione risulta pressochè azzerata, con potenziale rischio, in proiezione, di disavanzo di amministrazione (ved., in generale, principio per cui *culpa lata, dolo proxima*).

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	148.727,20	148.727,20	100,00%	71.413,37	71.413,37	100,00%
Tit.1 competenza	822.217,00	750.803,63	91,31%	833.470,36	754.335,80	90,51%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	64.775,96	64.775,96	100,00%	21.432,20	18.184,40	84,85%
Tit.3 competenza	277.169,63	255.737,43	92,27%	253.921,59	246.646,04	97,13%

L'Organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	211.070,10	282.958,35
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti		

Gli indicatori di tempestività non si rinvengono dal sito istituzionale dell'ente e, richiesti per le vie brevi, risultano nei termini seguenti: Esercizio finanziario 2017, indicatore tempestività: 2, 68; Esercizio finanziario 2018, indicatore di tempestività: -7,50. In entrambi gli esercizi non risultano adottane le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti. Il revisore ha raccomandato in sede di verifica di cassa di adottare al più presto un sistema di monitoraggio per il tempestivo pagamento; inoltre nel 2017 l'Ente ha allegato al rendiconto solo l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ma non il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini, prospetto allegato nel 2018. Infine, dal questionario sul 2018 emerge che, in caso di superamento dei termini di pagamenti, non sono state indicate le misure per rientrare nei termini. Al riguardo, viene precisato che "*si è verificato in un paio di casi che l'Ente, ricevuta la rendicontazione della ditta*

per spese di investimento, inviava la medesima al gestore dei fondi di confine il quale non metteva in tempi celeri a disposizione il relativo importo, pertanto l'Ente superava i termini prescritti. Le fatture pervenute dopo la chiusura dei termini per il tesoriere di effettuare pagamenti a fine anno sono state pagate ad inizio anno decorsi i 30 giorni". Infine, l'Organo di revisione per entrambi gli esercizi ha verificato l'inattuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7 *bis* del D.L. 35/2013, ove in entrambi i questionari risulta, invece, dichiarato il contrario.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	697.858,22	599.909,93

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

SPESE PER IL PERSONALE

La spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente ad accezione della violazione, nell'esercizio 2017, dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa di personale a tempo determinato, già rilevata nei precedenti esercizi. Trattasi, peraltro, di violazione superata nel 2018.

Al riguardo, nel Parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2017 si rileva che "*L'Ente non rispetta i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa per il personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa sostenuta nel 2009 di euro 2.500,00*". Nel successivo Parere al rendiconto 2018 viene dichiarato che "*la spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nel 2018 e le relative assunzioni hanno rispettato i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa per il personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa sostenuta nel 2009 di euro 2.500,00*".

La Sezione, nel prendere atto che la citata criticità risulta riassorbita nell'esercizio 2018, raccomanda per il futuro un costante monitoraggio della spesa per il personale ed il rispetto delle corrispondenti disposizioni normative.

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'Ente nel 2017 si è avvalso della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale che è stata pertanto avviata a partire dal 2018. Per la redazione del Conto economico e Stato Patrimoniale e relativa nota è stata incaricata una ditta esterna: al riguardo l'Organo di revisione, pur ritenendo che i dati esposti siano sostanzialmente corretti, ha invitato l'Ente a richiedere a tale società un bilancio esaustivo di tutte le sue poste con esplicazione dei metodi di rilevazione e valutazione delle singole voci.

ORGANISMI PARTECIPATI

In relazione alla doppia asseverazione a corredo della nota informativa sui debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, dal Parere al rendiconto 2018 risulta che i prospetti dimostrativi sui debiti e crediti reciproci tra Ente e Organismi partecipati recano l'asseverazione, oltre che dell'Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati. Tuttavia, la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione; viene, comunque sia, dichiarata l'assenza di casi di mancata conciliazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Crespadoro (VI):

ACCERTA

Nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

1) il superamento dei termini di trasmissione dei dati alla banca dati BDAP per l'esercizio 2018 e di approvazione dei rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018, raccomandando i divieti normativi di assunzione;

2) il mancato accantonamento per spese afferenti il contenzioso, richiamando i corrispondenti precetti normativi;

3) l'esiguità dell'avanzo disponibile per l'esercizio 2018, con esiziale prossimità al disavanzo di amministrazione;

4) il superamento dei tempi legislativi di pagamento per l'annualità 2017, raccomandando l'attivazione delle corrispondenti misure correttive;

5) il superamento delle spese di personale a tempo determinato per l'annualità finanziaria 2017, raccomandando il rispetto della normativa e il monitoraggio della conseguente spesa;

6) l'assenza della doppia asseverazione nella nota informativa allegata al rendiconto, in ambito di organismi partecipati.

RAPPRESENTA

l'onere per il comune di Crespadoro di allegazione di relazione periodica semestrale dimostrativa dell'assunzione delle misure correttive ascritte alle criticità rilevate *ut supra.*

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Crespadoro (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria	f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 22 aprile 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini